



Comune di Manerbio
(Provincia di Brescia)

***** IL SINDACO *****

Oggetto : Divieto di sosta ed occupazione di suolo pubblico per motivi di igiene ,decoro e sicurezza pubblica.

PREMESSO che il territorio del Comune di Manerbio è oggetto di un costante flusso viario, in particolare sui tratti delle S.P. n.669 e . n.42 bis che, con riferimento a detto flusso veicolare, in tali tratti di strada si sono verificati incidenti anche mortali.

RILEVATO che il controllo del flusso veicolare svolto dagli organi addetti ai controlli di polizia stradale ha evidenziato una significativa tendenza all'aumento della velocità dei veicoli, anche in orario notturno, sulle citate direttrici stradali, con superamento dei limiti di sicurezza e conseguente pericolo per l'incolumità pubblica;

RILEVATO altresì che il fenomeno della prostituzione esercitato su strada è diffuso sul territorio del Comune di Manerbio

RILEVATO che lungo le sopra citate direttrici, la sede stradale e/o gli spazi limitrofi sono sovente occupati da prostitute che vi sostano per esercitare attività di meretricio all'aperto e che tale situazione tende a determinare una progressiva degenerazione delle condizioni di sicurezza stradale, sia perché da parte di molti conducenti alla ricerca di prestazioni sessuali vengono compiute azioni e manovre improvvise significativamente imprudenti e pericolose, sia perché le prostitute che sostano nei citati spazi, per gli atteggiamenti, le segnalazioni, il loro abbigliamento o per l'ostentazione di nudità, sono motivo di distrazione per gli altri utenti della strada nonché possibile causa di incidenti stradali;

CONSIDERATO altresì, che sempre nelle sopra citate parti del territorio, sia di natura demaniale che privata (comunque facilmente accessibile dall'area pubblica), a causa dell'abusiva occupazione per l'esercizio dell'attività di meretricio, vengono quotidianamente rinvenuti numerosi oggetti e residui organici (quali es. preservativi, fazzoletti sporchi, siringhe ecc.), che possono rappresentare concreta e grave causa di pericolo per l'incolumità, l'igiene e la sanità pubblica;

EVIDENZIATA la necessità, in relazione ai dati sopra evidenziati, di porre in essere possibili misure che integrino gli interventi fino ad oggi effettuati dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale, atte a salvaguardare la pubblica incolumità nella circolazione veicolare, e a garantire il pubblico decoro, scoraggiando con provvedimenti più incisivi, il fenomeno della prostituzione;

RILEVATO che l'attività di meretricio esercitata su suolo pubblico, condotta anche con abbigliamento sconveniente, costituisce fonte di turbativa nella misura in cui, in un rapporto di causa-effetto, induce la domanda di prestazioni sessuali a pagamento, da parte di soggetti circolanti sulla pubblica strada alla guida di veicoli, inducendoli ad effettuare manovre costituenti pericolo ed intralcio per la circolazione, nonché a distogliere l'attenzione di chi circola nella pubblica via a bordo di veicoli, con grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione;

ATTESO altresì che il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale, secondo la normativa vigente, anche in ottemperanza al disposto di cui al comma 2, art. 823 del codice civile, deve tutelare sia la salute pubblica, sia i beni che fanno parte del demanio pubblico, adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che il Sindaco, nella sua veste di Autorità Sanitaria locale, agisce quale organo dello Stato, pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3 e comma 1, lett. C), art. 5 L. n. 65 del 7/03/1986, la Polizia Locale nell'esercizio delle relative funzioni volte a prevenire fenomeni

K

comportanti pericolo per la salute pubblica, opera quale organo di Pubblica Sicurezza prioritariamente a tutte le altre funzioni ad essa attribuite dalla vigente normativa;

VISTO che l'art. 7 del Codice della Strada consente l'adozione dei provvedimenti indicati dal precedente art. 6 con idonea ordinanza sindacale, in quanto la finalità della presente ordinanza è rivolta alla tutela della pubblica incolumità e della pubblica sicurezza in riferimento alla pubblica salute per le ragioni sopra menzionate;

VISTO l'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267 come novellato dalla Legge 24/07/2008 n. 125;

VISTO l'art. 2, lett. a), del Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008, ove è previsto che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689 come modificato dall'art. 6-bis delle legge 24/07/2008 n. 125;

ORDINA

E' fatto divieto a tutti i soggetti di sostare ed occupare prolungatamente gli spazi delle zone sopra citate, senza causa o motivo e, pertanto, per esercitare dell'attività di prostituzione desumibile dalla mancanza di giustificazione nella sosta, dall'occupazione durevole e prolungata degli spazi;

Il divieto a chiunque, sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio nonché sulle adiacenze facilmente accessibili dalla pubblica via del territorio del Comune di Manerbio, con particolare riferimento alle aree poste lungo la strada Provinciale Lenese n.668 e sulla S.P. n.45 bis, Gardesana Occidentale dove è maggiore il rischio di incidenti stradali, di arrestarsi o fermarsi, anche temporaneamente per contattare soggetti dediti alla prostituzione ovvero concordare con gli stessi prestazioni sessuali.

Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti che dagli atteggiamenti e dalle modalità comportamentali, nonché dall'abbigliamento, manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o di esercitare l'attività di meretricio, costituisce ulteriore conferma palese dell'avvenuta violazione alla presente ordinanza.

L'inosservanza delle disposizioni sopraindicate saranno punite con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs 267/2000.

Per le violazioni alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art. 18 della L. 689 del 24/11/1981 n. 689, è il Sindaco del Comune di Manerbio. Alla medesima autorità pervengono proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero dalle ordinanze di ingiunzione di pagamento.

Demanda agli organi di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine alla quale il presente provvedimento è trasmesso, il più rigoroso controllo al fine del rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale;

Il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione, viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, alla Questura di Brescia, alla stazione dell'Arma dei Carabinieri di Manerbio al Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Verolanuova, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri ed al Corpo Polizia Municipale di Manerbio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ed al Presidente della Repubblica in via alternativa e persoli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Manerbio li 02/11/2011



IL SINDACO
Dott. Cesare Giovanni Meletti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cesare Meletti", written over the printed name of the Mayor.